STATUTO ANCI MARCHE

Art. l
Denominazione, sede e scopo

In conformità agli Articoli n° 3, 32, 33 dello Statuto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è costituita l'Associazione Regionale dei Comuni Marchigiani (ANCI Marche).
L'Associazione Regionale è composta da tutti i Comuni e gli altri Enti aderenti all'ANCI aventi sede nel territorio della Regione Marche.
L'Associazione Regionale rappresenta i Comuni e gli altri Enti Associati e persegue gli obiettivi generali dell'Associazione Nazionale dei Comuni in riferimento alle prerogative ed agli interessi delle singole comunità locali marchigiane.
L'Associazione ha gli stessi scopi dell'Associazione Nazionale e ad essa sono riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all'Associazione Nazionale.
Al fine di tutelare gli interessi dei poteri locali, l'Associazione Regionale partecipa al coordinamento delle Associazioni delle Autonomie Locali Marchigiane.
L'Associazione ha sede ad Ancona in C.so Garibaldi 78.
L'Associazione può aderire ad altre Associazioni ed organismi aventi analoghi scopi e finalità, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione Regionale non ha scopo di lucro.

Art. 2
Forum delle città dell'adriatico e dello Jonio

L'ANCI Marche, promotrice del Forum delle Città Adriatiche e dello Jonio, è sede permanente dello stesso Forum al quale partecipa il Presidente o suo delegato.

Art. 3
Iscrizione, recesso e decadenza

A norma degli Art. 1 e 2 dello statuto dell'Anci la qualità di associato all'ANCI Marche si acquista e si mantiene automaticamente in relazione alla qualità di associato dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Gli organi nazionali hanno competenza esclusiva in materia di iscrizione, recesso e decadenza, salvo il potere degli organi regionali di provvedere alla dichiarazione di decadenza in caso di omesso versamento di eventuali contributi associativi regionali integrativi deliberati ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto**.** In tali casi la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata al Direttore Generale dell'ANCI.
Lo Statuto nazionale e quello regionale stabiliscono tutti i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Art. 4
Requisiti per l'elezione negli organi

Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono le seguenti cariche: Sindaco, Consigliere Comunale; Assessore, Presidente o Consigliere di Circoscrizione, Presidente o Legale Rappresentante di altro Ente associato. La carica di membro degli organi dell'Associazione è incompatibile con quella di Consigliere Regionale.
Chi è eletto a tale carica, decade da quella di componente degli organi associativi.

Art. 5
Fini istituzionali

L'Associazione Regionale per raggiungere i propri fini istituzionali:
a) rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi regionali;
b) promuove lo studio dei problemi che interessano gli associati;
c) interviene con propri rappresentanti in ogni sede regionale nella quale si discutono o si amministrano interessi delle autonomie locali;
d) presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante partecipazione o convenzioni con società o altri soggetti pubblici e privati relativamente alle competenze che la legge attribuisce alla Regione ed agli Enti Locali Regionali;
e) partecipa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;
f) promuove ed incoraggia iniziative per la formazione del personale degli Enti Locali;
g) promuove ed incoraggia iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e della loro storia e tradizione e di una cultura autonomista;
h) studia e propone l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.

Art. 6
Organi

Sono organi dell'Anci Marche: l'Assemblea Congressuale, l'Assemblea Regionale, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 7
L'Assemblea

L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i Comuni cd Enti della Regione Marche associati all'ANCI. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
In seno all'Assemblea, l'Ente è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un delegato scelto secondo le norme dei rispettivi statuti tra i componenti dei propri organi

elettivi. L'Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta del proprio legale rappresentante, dal legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.
L'Assemblea Regionale degli associati è convocata per l'esame specifico dei problemi più rilevanti e di ogni altro argomento che non sia di competenza degli altri organi. La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ordine del giorno è lo svolgimento dei lavori. L'Assemblea è convocata con almeno quindici giorni di preavviso e si svolge senza le formalità previste per quella congressuale.
Per partecipare all'Assemblea ogni Ente associato deve essere in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali, nazionale e regionale.
Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione Regionale; in caso di assenza o impedimenti è sostituito dal Vice Presidente Vicario ed in caso di ulteriore assenza, da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato.
L'assemblea, per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Associazione, può organizzare incontri, seminari, convegni e congressi, pubblicare libri, opuscoli, riviste ed ogni altra forma di stampa periodica, può organizzare ed utilizzare mezzi di diffusione radio televisiva e via internet, siti telematici e supporti informatici in genere fare tutto quant'altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.
L'Anci Marche partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Anci Nazionale attraverso la collaborazione dei propri organi con quelli nazionali e con quelli di altre Associazioni regionali interessate alle medesime problematiche.
L'Anci Marche, nello spirito di un'unitaria rappresentanza di tutti i Comuni della Regione, adottando il principio di sussidiarietà, promuoverà forme d'organizzazione, partecipazione e consultazione delle autonomie locali a livello provinciale ed in relazione alla diversa articolazione demografica e organizzativa dei singoli enti associati.

Art. 8
Validità dell'Assemblea regionale

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati.
La seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe.

Art. 9
Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è convocata per l'elezione dei delegati all'Assemblea congressuale Nazionale, dei componenti del Consiglio Direttivo regionale e per l'elezione del Presidente regionale e del Vice Pres. Vicario. Essa è convocata entro sei mesi dalle consultazioni elettorali amministrative nazionali.

E’ compito dell’Assemblea, riunita nella forma congressuale, deliberare modifiche allo statuto dell’Associazione regionale.
L’Assemblea congressuale può essere convocata, in ogni caso, quando lo richieda il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando sia richiesto da almeno un quarto degli associati. L’Assemblea Congressuale regionale concorre, nelle forme e modalità stabilite dallo Statuto nazionale, dagli eventuali regolamenti e dagli Organi nazionali, alla formazione degli Organi nazionali dell’Associazione. In seno all’Assemblea congressuale l’Ente è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un delegato scelto secondo le norme dei rispettivi statuti tra i componenti dei propri organi elettivi. L’Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta dal proprio legale rappresentante, dal legale rappresentante di altro ente associato. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.
Il regolamento per il funzionamento dell’Assemblea congressuale è approvato da Consiglio Direttivo o, in mancanza, la stessa Assemblea Congressuale con propria deliberazione stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 10
Convocazione dell’assemblea congressuale

La convocazione dell’Assemblea congressuale è fatta mediante avviso contenete l’elenco degli argomenti da trattare, inviato agli Enti associati almeno trenta giorni dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

Art. 11
L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Congressuale

L’Assemblea Congressuale nomina un ufficio di presidenza composto dal Presidente, un vice Presidente ed un Segretario, una Commissione composta da tre membri per la verifica dei poteri e per le eventuali operazioni di scrutinio. L’Assemblea è aperta dalla relazione del Presidente uscente.
Al termine della seduta dell’Assemblea sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dal quale devono risultare le delibera assunte.

Art. 12
Validità dell’Assemblea Congressuale

L’Assemblea Congressuale è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe.

Art. 13
Elezione del Consiglio Direttivo

L' Assembela congressuale elegge il Consiglio Direttivo con voto palese o a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voti di preferenza, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale.

Art. 14
Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Regionale, dal vice Presidente Vicario, da undici membri eletti dell'Assemblea Congressuale regionale, in rappresentanza dei territori e delle componenti politiche, dai Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia , dal Coordinatore dei Consigli comunali, dal Coordinatore dei Piccoli Comuni, dal Coordinatore delle Unioni dei Comuni, dal coordinatore delle Politiche della Montagna dal Coordinatore Giovani Amministratori, da un Sindaco componente del Consiglio delle Autonomie Locali (il presidente del CAL se è un Sindaco o, in caso contrario, da un rappresentante dei Comuni in seno all'ufficio di presidenza), dalla Coordinatrice delle Amministratrici e dai componenti regionali del Consiglio Nazionale.
Non meno della metà dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere Sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti previsti dall'Art. 4 garantendo comunque la presenza dei rappresentanti dei Consigli Comunali.
Le vacanze che si verificano tra i membri eletti nel Consiglio Direttivo per recesso, decadenza, dimissioni o altre ragioni, sono coperte da cooptazione purchè espressione dei membri rimasti in carica su indicazione del membro uscente e successiva deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo possono delegare altri amministratori del proprio comune solo per materie tecniche specifiche.

Art.15
Convocazione ed attribuzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta da almeno cinque componenti con l'obbligo di indicare l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti.
In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.
L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il secondo Vice Presidente, il Direttore Regionale e i componenti del collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) decide sul programma annuale di attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'associazione e tutti i regolamenti;
b) delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazione a società ed altre associazioni;
c) costituisce le commissioni speciali, temporanee, permanenti e le consulte determinando i criteri per la nomina dei responsabili;
d) stabilisce l'ammontare della eventuale quota associativa annua integrativa;
e) convoca l'Assemblea Congressuale e ne stabilisce l'apposito regolamento;
f) convoca, di norma annualmente, l'assemblea dei soci.
g) approva, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'Associazione Regionale regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei conti;

Al Comitato Direttivo compete la direzione politica dell'associazione, le nomine e l'affidamento degli incarichi, la costituzione di gruppi di lavoro straordinari con compiti limitati nel tempo e di eventuali commissioni speciali di indagine o di inchiesta.
Il Consiglio Direttivo decide inoltre su tutto quanto altro occorre per il buon andamento dell'associazione e che non sia di competenza degli altri organi della stessa.
Le deliberazioni che riguardano questioni attinenti a persone avvengono a scrutinio segreto. Per le nomine proposte dal Presidente può essere richiesta la votazione a scrutinio segreta.

Art.16
Presidente dell'associazione

Il Presidente rappresenta l'associazione in ogni rapporto e ne ha la legale rappresentanza. Presiede l'assemblea dei soci**,** il Consiglio Direttivo e da impulso all'attività di tutti gli organi dell'associazione.
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, ad secondo Vice Presidente o componente del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare e di consigliere regionale; se eletto successivamente a tali cariche, il Presidente decade.
In caso di cessazione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente Vicario, fino alla nuova elezione nell'assemblea congressuale da convocare comunque non oltre sei mesi dalle dimissioni del Presidente.

Art. 17
Elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario

Il Presidente ed il vice Presidente Vicario sono eletti a maggioranza dei voti espressi dall'assemblea congressuale a voto palese o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre esperti contabili, nominati dal Presidente e scelti tra funzionari delle Ragionerie comunali o tra gli Amministratori, competenti in materia, dei Comuni associati, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori esprime parere obbligatorio sullo schema di bilancio preventivo annuale dell'associazione, predisposto dal Direttore e sottopone a controllo le risultanze del conto consuntivo verificando la rispondenza delle scritture contabili ai dati del conto.

Art. 19
Commissioni permanenti e Consulte

Sono costituite Commissioni permanenti e Consulte per i fondamentali problemi di interesse per gli enti associati. Le Commissioni permanenti e le Consulte sono lo strumento di analisi, di approfondimento e diffusione dei problemi rilevanti per l'Associazione. Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte anche tecnici esperti.
L'organizzazione del lavoro per le Commissioni e Consulte determina l'articolazione delle strutture operative dell'Associazione, realizzando il massimo grado di coerenza ed efficacia.
Possono essere costituite dal Consiglio Direttivo, per speciali esigenze, Commissioni straordinarie, temporanee e di inchiesta. La delibera istitutiva fissa, in tali casi, i compiti, la durata e le modalità di espletamento dell'incarico.

Art. 20
Coordinamento dei Consigli Comunali

E' costituito il coordinamento dei Consigli Comunali per assicurare un'adeguata presenza delle Assemblee Comunali nella vita dell'Associazione.
Il Coordinamento, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri Comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.
Il Coordinamento è composto 10 Presidenti dei Consigli Comunali, da dieci consiglieri

di Comuni minori, nei quali non è prevista la figura del presidente, e dal Coordinatore regionale.
L'Assemblea dei consigli comunali è convocata, per l'elezione del coordinatore e dei membri del coordinamento, a distanza di almeno un mese dall'Assemblea congressuale regionale. Il Coordinamento è composto dal Presidente del Consiglio Capoluogo di Regione, da dieci Presidenti dei Consigli Comunali, da dieci Consiglieri dei Comuni ove non è prevista la figura del Presidente, e dal Coordinatore Regionale.
Qualora non si riuscisse ad individuare un numero sufficiente di Presidenti o di Consiglieri che intendano far parte del Coordinamento regionale, lo stesso potrà essere composto, fermo il numero dei partecipanti, liberamente.

Art. 20 bis
Elezione del coordinatore e dei membri del coordinamento dei Consigli Comunali

Il coordinatore, i 10 Presidenti dei Consigli e i dieci Consiglieri in rappresentanza dei Comuni minori, vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Consigli comunali. All'assemblea partecipano i Presidenti dei Consigli comunali e, nel caso dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (laddove lo Statuto comunale non prevede la figura del Presidente) un Consiglire delegato dal Consiglio Comunale.
L'assemblea elettiva è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e, in seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli aventi dirittto..
L'Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta del Presidente del Consiglio o Sindaco o Consigliere anziano, dal legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega. L'elezione degli organi avviene con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e del Direttivo regionale ovvero a lista bloccata.
I membri del coordinamento possono deliberare, a maggioranza, la costituzione di un organismo più ristretto, sul modello "ufficio di presidenza" per deliberazioni di massima urgenza da sottoporre comunque all'approvazione del coordimnamento stesso, tramite invio documentazione a mezzo posta elettronica .
Il coordinatore partecipa di diritto al Direttivo regionale e ai relativi lavori dell'ANCI Nazionale.

Art .21
Coordinamento dei Piccoli Comuni

E' cosituito il Coordinamento dei Piccoli Comuni ovvero Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, per assicurare un'adeguata rappresentanza degli stessi in seno all'Associazione.
Sono organi del coordinamento: il Coordinatore regionale e 10 comuni in rappresentanza della realtà territoriale regionale.

Il coordinatore partecipa di diritto al Consiglio Direttivo e ai lavori dell'ANCI nazionale.

Art. 22
Assemblea regionale dei Piccoli Comuni

All'Assemblea regionale dei Piccoli Comuni partecipano tutti i Comuni associati con popolazione fino a cinquemila abitanti
L' Assemblea, da convocare almeno una volta all'anno, si occuperà delle tematiche peculiari, sotto il profilo istituzionale ed organizzativo, dei piccoli Comuni.
L'Assemblea dei Piccoli Comuni è convocata, inoltre, per l'elezione degli organi (coordinamento e coordinatore), a distanza di almeno un mese dall'Assemblea Congressuale Regionale,
L'Assemblea è valida , in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti associati (comuni con popolazione fino a 5000 abitanti). In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.
L'Ente associato può altresì essere rappresentato, con delega scritta del proprio legale rappresentante, dal legale rappresentante di altro Ente associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega. L'elezione degli organi avviene con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e del Direttivo regionale ovvero a lista bloccata.
I membri del coordinamento possono deliberare, a maggioranza, la costituzione di un organismo più ristretto, sul modello "ufficio di presidenza" per deliberazioni di massima urgenza da sottoporre comunque all'approvazione del coordinamento stesso, tramite invio documentazione a mezzo posta elettronica .

Art. 23
Coordinamento Unioni dei Comuni

E' costituito il Coordinamento delle Unione dei Comuni.
Il Coordinamento si occupa di tutte le tematiche inerenti all'associazionismo..
Il Coordinamento è composto dai Presidenti di tutte le Unioni dei Comuni Marchigiani e dal Coordinatore che viene eletto in seno al Coordinamento.
Il Coordinamento viene convocato, per l'elezione del proprio coordinatore, a distanza di almeno un mese dall'Assemblea congressuale regionale.
I membri del coordinamento possono deliberare, a maggioranza, la costituzione di un organismo più ristretto, sul modello "ufficio di presidenza" per deliberazioni di massima urgenza da sottoporre comunque all'approvazione del coordinamento stesso, tramite invio documentazione a mezzo posta elettronica .
Il coordinatore partecipa di diritto al Direttivo regionale

Art. 23/bis
Coordinamento delle Politiche della Montagna

Sulla base di un protocollo d'intesa siglato da ANCI e UNCEM Marche, è' costituito il Coordinamento delle Politiche della Montagna finalizzato a garantire un più elevato livello di rappresentanza dei Comuni montani e per la promozione sociale, economica, civile e ambientale dei territori montani.
Il Coordinamento è composto dall Presidente e Vice Presidente dell'UNCEM, che assumono rispettivamente il ruolo di Coordinatore e Vice dal Coordinatore, e dai Presidenti delle Comunità Montane.
Il Coordinatore partecipa di diritto al Consiglio Direttivo regionale.

Art. 24
Coordinamento dei Giovani Amministratori

E' costituito il coordinamento dei giovani amministratori.
Il coordinamento si occupa di stimolare l'incontro di opinioni di giovani amministratori , di promuovere attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche legate agli Enti Locali.
Sono organi del coordinamento il coordinatore regionale e il coordinamento composto da 10 amministratori rappresentanti della realtà terriroriale marchigiana il cui unico requisito è di nonavere superato il compimento del trentacinquesimo anno di età al momento dell'elezione.
Il coordinatore, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo.

Art. 25
Assemblea dei Giovani amministratori

L'assemblea è composta da tutti gli amministratori che non abbiano superato il compimento del trentacinquesimo anno di età al momento dell'elezione e che ricoprono le cariche di: Sindaco, Assessore, Consigliere e/o Consigliere di circoscrizione.
L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per fare il punto sulle attività e tematiche relative all'oggetto del coordinamento e, a distanza di almeno un mese dall'assemblea congressuale, per l'elezione del proprio coordinatore e coordinamento.
L'Assemblea è valida , in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Art. 26
Coordinamento delle amministratrici

Al fine di promuovere le iniziative che possano consolidare il principio dei pari diritti e per garantire la realizzazione di un progetto di vita commisurato alle proprie capacità e non legato al genere, è costituito un coordinamento delle amministratrici che sarà eletto in seno all'assemblea delle stesse e con modalità simili all'elezione dl coordimaneto dei Giovani Amministratori.
Il coordinamento è composto dalla coordinatrice regionale, che partecipa di diritto al Direttivo, e da 10 amministratrici in rappresentanza della realtà territoriale regionale.

Art . 27
Ineleggibilità e decadenza

I componenti degli organi collegiali , che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Direttore Regionale.

Art. 28
Patrimonio e finanziamento

Il finanziamento è costituito:
a) dalla quota di finanziamento trasferita dall'Associazione Nazionale anche a titolo perequativo;
b) da eventuali quote associative integrative stabilite nel rispetto dello statuto dell'Associazione Nazionale;
c) da contributi volontari o straordinari.
Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun ente associato si impegna, per quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che, gli eletti dell'ente, dovranno sostenere nel corso del mandato per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno parte.
Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

Art. 29
Esercizio finanziario e contabilità

L'esercizio finanziario va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il sistema contabile che deve garantire l'individuazione del risultato di esercizio e della situazione patrimoniale è adottato sulla base degli indirizzi statutari e regolamentari dell'Associazione Nazionale.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo sulla base della proposta formulata dal Direttore. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, a cura del Direttore dell'Associazione Nazionale, regolarmente certificato dal Collegio Revisori dei conti, entro tre mesi dall'approvazione.

Art . 30
Il Direttore Regionale

11 Direttore Regionale, che è equiparato al Segretario Comunale del Comune capoluogo di regione, sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate da suoi organi.
Egli è il capo del personale dell'Associazione ed assume la qualifica di datore di lavoro ai finì di legge.
Il Direttore svolge le funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio Direttivo Regionale; di queste e delle relative deliberazioni sottoscrive i verbali insieme al Presidente.
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Congressuale.

Arti. 31
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall'Assemblea Congressuale in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 32
Disposizioni comuni agli Enti di tipo associativo

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio dell' Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà

devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo , ad altra Associazione con finalità analoghe o ai finì di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita_associativa. Tutti gli Enti associati hanno pari diritti ; l'eleggibilità agli organi dell'Associazione è libera nel rispetto delle norme in tema di eleggibilità , incompatibilità e decadenza di cui allo statuto nazionale, al presente statuto ed alle norme in materia di status degli Amministratori degli Enti Locali.
Il voto negli organi associativi è singolo in applicazione del principio di cui all'art. 2532 co. 2 C.C.
L'Assemblea è l'organo sovrano (art. 6 comma 2) e lo statuto stabilisce i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati (art. 2).
Le convocazioni assembleari sono rese note agli associati con il rispetto delle norme del presente statuto e mediante eventuali forme di pubblicità speciale che saranno stabilite con disposizioni regolamentari.
Le deliberazioni , i bilanci ed i rendiconti sono pubblici e si applica all'attività dell'Associazione la L. 241/1990. Gli organi dell'Associazione possono deliberare, in casi di particolare rilevanza, forme speciali di pubblicità delle deliberazioni e dei bilanci, mediante pubblicazione sui quotidiani, periodici o sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e mediante diffusione con altri mezzi di comunicazione.

Art. 33
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto dell'Associazione Nazionale ed alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
Per il funzionamento degli organi statutari, in quanto non espressamente previsto valgono le norme della L. 142/1990 e le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti per il Comune di Ancona.